

ACCORDO DI MODIFICA DELL'ALLEGATO H) (INDENNITA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE) DEL CCPL DI DATA 11.6.2007 DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO SANITA', COME MODIFICATO DALL'ART. 14 DELL'ACCORDO STRALCIO DI DATA 28.12.2016.

**Art. 1
Modifica all'art. 2 allegato H)**

1. Con effetto dall'anno 2024, il comma 2 dell'art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori" dell'Allegato H al CCPL di data 11.6.2007 e successive modifiche del personale del Comparto Sanità – area delle categorie - è sostituito dal seguente nuovo comma:

"2. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano anche le quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 50%."

**Art. 2
Modifica all'art. 9 allegato H)**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, il comma 8 dell'art. 9 dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007 e successive modifiche del personale del Comparto Sanità – area delle categorie - è così sostituito:

"8. Per le quote annuali pro-capite da assegnare ai collaboratori tecnici ed amministrativi è fissato un limite massimo di 3.500,00 euro, mentre per le quote annuali da assegnare al personale tecnico per le attività di cui alla presente disciplina il limite massimo è fissato in euro 15.000,00, elevato ad euro 20.000,00 in caso di assunzione del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti."

**Art. 3
Modifica all'art. 11 allegato H)**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, i commi 3 e 6 dell'art. 11 dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007 e successive modifiche del personale del Comparto Sanità – area delle categorie - sono così sostituiti:

"3. Al finanziamento dell'indennità si provvede a carico dello stanziamento di ciascuna opera. Per le progettazioni sopra soglia comunitaria, il tetto massimo dell'indennità è pari a € 30.000,00, non superabile su base annua né per ogni singolo lavoro. Per le progettazioni sotto soglia comunitaria il tetto massimo è di euro 13.000,00.

6. Nei casi di amministrazione diretta dei lavori, al soggetto che abbia in carico la cura degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 sia in fase di progettazione che di esecuzione è attribuita, nel rispetto del limite di euro 13.000,00, una indennità calcolata con le modalità di cui al comma 1."

**Art. 4
Compenso incentivante per l'attività di collaudo**

1. Al comma 1 dell'art. 3 dell'accordo di data 19.3.2013 integrativo dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007 e successive modifiche le parole "art. 23 del nuovo Allegato E/3 di data 25 gennaio 2012" sono sostituite dalle parole "art. 23 dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 come integrato con l'accordo di data 20 gennaio 2025".

Art. 5
Cumulabilità dei compensi

1. Il limite massimo di cumulabilità tra il compenso incentivante previsto dall'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori ed il compenso incentivante in materia di sicurezza per i lavori in diretta amministrazione nella misura del 50% è pari ad annui lordi euro 25.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: quote annuali della produttività individuale, compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, compenso incentivante in materia di sicurezza per i lavori in diretta amministrazione nella misura del 50%.

Art. 6
Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, il comma 1 dell'art. 11 "Indennità per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

"1. Al personale addetto al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 è attribuito un compenso calcolato fino ad un massimo del 50% dell'aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese).".

Art. 7
Norma finale

1. Il presente accordo di modifica trova copertura nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'Allegato H) al CCPL di data 11.6.2007 al finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati dalle modifiche di cui ai precedenti articoli.